



# AFFOGASANTI



Quelle che vengono presentate sono ipotesi di modifica alle vigenti Costituzioni della Contrada; la bozza è stata predisposta da un'apposita Commissione (che ha sentito anche il parere della Deputazione e del Seggio) ed ora viene proposta all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Come potete vedere, non v'è nulla di rivoluzionario, perché il concetto base è stato quello di non toccare quei punti che, almeno per adesso, non hanno creato particolari problemi; si è cercato piuttosto di adeguare le norme alla realtà odierna della Contrada, introducendo le novità suggerite dall'esperienza quotidiana.

Chiunque avesse proposte al riguardo, è pregato di farle pervenire in Cancelleria alcuni giorni prima dell'Assemblea che sarà appositamente convocata tra breve.

Al fine di snellire la procedura, saranno senz'altro ritenuti approvati quegli articoli sui quali non siano avanzate osservazioni di sorta.

## PRINCIPI FONDAMENTALI

I) La Contrada della Chiocciola, una delle diciassette storiche Contrade di Siena, è un ente territoriale con propria personalità giuridica per antico diritto.

Essa ha la sua sede in Via San Marco.

II) Territorio: il territorio della Contrada della Chiocciola è, per secolare tradizione, quello anticamente occupato dalle Compagnie Militari di San Marco, San Quirico e Monastero.

III) Confini: i confini del territorio della Contrada della Chiocciola entro le mura, secondo il Bando emanato il 7 Gennaio 1729 dalla Serenissima Principessa Violante Beatrice di Baviera, sono i seguenti:

« Dalla Porta di San Marco comprenda

le due Strade fino al Campanile dei PP. del Carmine, siccome la Via delle Monache della Madonna detta delle Sperandie per tutta la Chiesa ed Ospizio di S.ta Lucia fino all'Arco della Via dei Maestri ed abbracciando le case di rimpetto al Cimitero di San Marco, salga la spiaggia di San Quirico e vada fino all'Arco del Convento di Castelvecchio e fino a San Quirico, prendendo detta Chiesa e Case fino alla svolta, lasciando la strada, che cala alla Madonna del Corvo ».

La Contrada si estende inoltre, per antica consuetudine, anche fuori della Porta San Marco, comprendendo nel proprio territorio anche quello dell'antico Comunello di Monastero dove trovava sede l'incorporata Contrada della Quercia. Tale privilegio è legittimato da atti pubblici del Governo della Città e sancito da vari documenti tra i quali:

- Deliberazione degli Esecutori di Gabela dell'anno 1453.
- Deliberazione dei Signori di Balia del 26 Aprile 1457 a rogito di Ser Galgano Cenni.
- Deliberazione di Balia del 1° Marzo 1507 a rogito di Ser Antonio Virelli.
- Pronunzia del Granduca Cosimo II del 3 Novembre 1611.
- Sentenza del Giureconsulto Giovanni Urceolo del 24 Febbraio 1719.

IV) Stemma araldico: « Di bianco, alla Chiocciola passante, seminato di rose di Cipro partite di bianco e di rosso, alternate alle lettere romane "U" e "M" di azzurro ».

V) Colori: « Giallo e rosso in parti uguali, con liste azzurre ».

VI) Motto: « Con passo lento e grave, nel Campo a trionfar Chiocciola scende ».

## Costituzioni

### « DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRADA »

#### Art. 1

La Contrada è retta ed amministrata dall'Assemblea Generale, dal Seggio e dalla Deputazione.

#### « DEI CHIOCCIOLINI »

#### Art. 2

Costituiscono il popolo della Contrada della Chiocciola tutti i nativi o geniali e, per elezione, anche quelle persone che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Contrada stessa.

#### Art. 3

E' dovere di ogni chiocciolino concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento della Contrada, essere ad essa fedele ed osservarne le Costituzioni.

#### « DEI PROTETTORI »

#### Art. 4

Sono Protettori della Contrada tutti coloro che si obbligano al pagamento di una quota annua o mensile il cui minimo viene stabilito dall'Assemblea Generale.

Sono radiati dal ruolo dei Protettori, con la conseguente perdita di ogni relativo diritto, coloro che si siano resi indegni di appartenere alla Contrada, ove tale indegnità sia stata riconosciuta con deliberazione del Seggio ratificata dall'Assemblea stessa.

#### Art. 5

Saranno considerati morosi i Protettori che non abbiano pagato la quota entro il 31 dicembre di ogni anno; essi decadranno dalla qualifica di Pro-

tettore e da ogni relativo diritto qualora, nonostante invito scritto, non provvedano a regolarizzare la loro posizione.

#### « DEI GRANDI PATRONI »

#### Art. 6

Sono Grandi Patroni i Protettori che si obbligano al pagamento di una speciale quota annuale il cui minimo è stabilito dall'Assemblea Generale su proposta della Deputazione.

I Grandi Patroni sono riportati in apposito elenco e possono essere consultati dal Priore su argomenti di particolare importanza per la Contrada.

#### « DELL'ASSEMBLEA GENERALE »

#### Art. 7

L'organo supremo della Contrada è l'Assemblea Generale, costituita dai Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto i 16 anni.

#### Art. 8

L'Assemblea Generale è convocata dal Priore. La convocazione viene comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante avviso posto all'esterno della sede della Contrada e pubblicato sulla cronaca dei giornali locali. L'avviso deve contenere la data, l'ora della 1ª e della 2ª convocazione e l'ordine del giorno da porre in discussione.

Il Cancelliere provvede ad inviare invito scritto ad ogni membro del Seggio con l'indicazione dell'Odg. Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata dal Priore senza l'osservanza delle suddette formalità, anche al suono della campana.

Nel giorno stabilito per la convocazione deve essere esposta alla sede della Contrada la bandiera.

Mezz'ora prima dell'ora fissata per l'adunanza e all'inizio della seduta deve essere suonata la campana della Chiesa come avvertimento.

#### Art. 9

In seduta ordinaria l'Assemblea Generale deve essere convocata nelle seguenti occasioni:

- 1) entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle Elezioni per l'insediamento del nuovo Seggio;
- 2) entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo presentato dal Seggio e già revisionato dal Collegio dei tre Revisori;
- 3) entro il 31 maggio per la nomina della Commissione per la Festa Titolare;
- 4) entro 30 giorni dall'effettuazione del Palio di agosto, o di un eventuale successivo Palio straordinario, per la presentazione della Relazione del Capitano;
- 5) entro il 31 ottobre di ogni anno:
  - a) per la nomina del Capitano;
  - b) per la nomina dei Revisori;
- 6) entro il 31 ottobre degli anni di scadenza del Seggio per la nomina della Commissione Elettorale.

#### Art. 10

In seduta straordinaria l'Assemblea Generale può essere convocata ogni qualvolta il Priore lo ritenga necessario o la convocazione venga richiesta per iscritto, con la specifica degli argomenti da trattare, da almeno 50 Chiocciolini Protettori.

Spetta all'Assemblea Generale in seduta straordinaria ogni decisione circa:

- 1) l'effettuazione e la partecipazione della Contrada a Palii straordinari;

- 2) i rapporti fra Contrade;
- 3) la partecipazione a manifestazioni non previste dalle presenti Costituzioni;
- 4) l'acquisto e la vendita di beni immobili o l'accezione di vincoli reali sui beni stessi, secondo quanto previsto dall'art. 96;
- 5) l'adozione, su proposta del Seggio, dei criteri per l'assegnazione in affitto degli immobili di proprietà della Contrada, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 2 punto 1;
- 6) la nomina di Commissioni per particolari necessità.

**Art. 11**

Sono esclusi dalle sedute dell'Assemblea Generale i chiocciolini che siano stati radiati dal ruolo dei Protettori ai sensi dell'art. 4 c. 2.

**Art. 12**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Priore assistito dal Cancelliere, che dovrà redigere il verbale della seduta, e dai Vice-Cancellieri che dovranno prendere nota dei presenti da riportare nel verbale medesimo.

**Art. 13**

All'inizio di ogni seduta deve essere data lettura, per la conseguente approvazione, del verbale della seduta precedente.

**Art. 14**

L'Assemblea Generale è legale in 1<sup>a</sup> convocazione quando siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.

In 2<sup>a</sup> convocazione è valida quando i presenti non siano inferiori a 60.

**Art. 15**

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo se diversamente previsto dalle presenti Costituzioni, con votazione palese per alzata di mano.

Nei casi espressamente previsti o quando il Priore lo ritenga opportuno la votazione sarà assunta con votazione palese per appello nominale.

Su proposta del Priore o su richiesta di almeno 1/5 dei presenti la delibera sarà presa con votazione segreta.

Sarà in ogni caso segreta qualunque votazione relativa a persone.

E' escluso l'esercizio del voto a mezzo delega.

**Art. 16**

Non può essere presa alcuna delibera senza che l'argomento sia stato preventivamente posto all'Ordine del giorno, a meno che non venga, in casi eccezionali, disposto diversamente a giudizio insindacabile del Priore.

**Art. 17**

Gli argomenti da porre all'O.d.g. sono scelti dal Priore secondo le necessità della Contrada.

Egli dovrà comunque porre all'O.d.g. un determinato argomento quando questo sia richiesto per iscritto da almeno 30 Chiocciolini Protettori. L'argomento verrà discusso alla prima Assemblea Generale successivamente convocata.

**Art. 18**

L'Assemblea Generale ha facoltà di porre in discussione la proposta di sfiducia alla Deputazione. La deliberazione di sfiducia è valida se è approvata da almeno i 2/3 dei presenti e purché raccolga un numero di voti superiore al numero dei componenti del Seggio.

**Art. 19**

Il voto di sfiducia implica la decadenza dell'intero Seggio, i cui componenti rimangono peraltro in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Questi ultimi restano in carica fino al compimento del biennio in corso.

**Art. 20**

Per ogni votazione, escluso quelle per alzata di mano, il Priore può nominare tre scrutatori.

**« DEL SEGGIO »****Art. 21**

Il Seggio è costituito:

- a) dai membri del Consiglio dei Maggiorenti;
- b) dai membri della Deputazione;
- c) da 50 Protettori in qualità di Consiglieri di Seggio.

**Art. 22**

Il Seggio coadiuva la Deputazione nell'amministrazione della Contrada.

E' compito specifico del Seggio:

- 1) assegnare in affitto gli immobili di proprietà della Contrada sulla base di criteri approvati dall'Assemblea Generale, su proposta del Seggio stesso;
- 2) autorizzare la richiesta di affidamenti presso banche;
- 3) esaminare il bilancio consuntivo predisposto dalla Deputazione prima della sua presentazione in Assemblea Generale;
- 4) esaminare la relazione morale e finanziaria del

Capitano prima della presentazione all'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'art. 61;

- 5) nominare il custode della Contrada;
  - 6) nominare il Capo Alfieri e il Capo Tamburino;
  - 7) deliberare su qualsiasi argomento che gli venga proposto dalla Deputazione e che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale.
- Il Seggio nomina un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo della Società San Marco.

**Art. 23**

I membri della Deputazione e i Consiglieri di Seggio restano in carica un biennio e sono rieleggibili.

**Art. 24**

Il Seggio è convocato e presieduto dal Priore.

E' convocato altresì su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Cancelliere provvede ad inviare invito scritto ad ogni membro del Seggio stesso con l'indicazione dell'O.d.g.

Il Cancelliere redige regolare verbale della seduta da leggergli e da porsi in approvazione all'inizio della successiva adunanza.

**Art. 25**

La seduta del Seggio è legale in prima convocazione ove alla stessa sia presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione la seduta è legale quando sia presente un terzo più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti secondo le norme previste dall'art. 15 del presente Statuto.

**Art. 26**

I membri del Seggio hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni; dopo tre assenze consecutive ingiustificate saranno considerati decaduti dalla carica.

I membri del Seggio sono tenuti al pagamento di una quota mensile il cui minimo è stabilito dal Seggio stesso.

**Art. 27**

La surrogazione di membri del Seggio nel corso del biennio spetta all'Assemblea Generale con nomina diretta.

Nel caso che il numero dei membri da surrogare sia superiore a un quinto dei componenti del Seggio stesso, alla surrogazione si provvede con la procedura delle Elezioni Parziali, per le quali vigono le stesse disposizioni delle Elezioni Generali.

I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del Seggio per compiuto biennio.

**« DEL CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI »****Art. 28**

Fanno parte di diritto e a vita del Consiglio dei Maggiorenti tutti i Priori e i Capitani della Contrada non più in carica, eccetto quelli che siano radiati dal ruolo dei Protettori ai sensi dell'art. 4 c. 2.

**Art. 29**

Il Consiglio dei Maggiorenti può essere convocato tutte le volte che il Priore lo ritenga necessario, per questioni di particolare importanza.

**« DELLA DEPUTAZIONE »****Art. 30**

Fanno parte della Deputazione il Priore, il Vicario, due Pro Vicari, il Camarlengo, il Vice Camarlengo, il Bilanciere, il Vice Bilanciere, l'Economo, quattro Vice Economi, il Cancelliere, due Vice Cancellieri, tre Addetti ai Beni Immobili, tre Addetti ai Protettori, l'Archivista, il Vice Archivista, l'Addetto al Culto, il Correttore, il Presidente della Società San Marco, la Presidente della Società delle Donne, il Presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini, il Capitano.

**Art. 31**

La Deputazione è l'organo amministrativo della Contrada.

Ad essa spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli di esclusiva competenza del Seggio e dell'Assemblea Generale. La Deputazione coordina le attività dei propri componenti, propone al Seggio e all'Assemblea Generale le opportune iniziative per il perseguimento degli scopi e dello sviluppo economico e culturale della Contrada ed attua le decisioni prese dagli Organi Costituzionali della Contrada stessa.

Nell'esercizio dei suoi compiti la Deputazione tiene conto delle previsioni di entrata e di uscita della Contrada.

**Art. 32**

La Deputazione si riunisce di norma almeno una volta al mese.

E' in facoltà del Priore convocarla tutte le volte lo ritenga necessario.

La seduta della Deputazione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale che, una volta approvato nella riunione successiva, viene controfirmato dal Priore.

**« DEGLI UFFICIALI DI DEPUTAZIONE »  
« DEL PRIORE »****Art. 33**

Il Priore è il capo della Contrada e la rappresenta legalmente.

Esso:

- a) convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada e delle speciali Commissioni eventualmente nominate;
- b) firma la corrispondenza e ogni atto che riguardi la Contrada;
- c) provvede a che tutto proceda regolarmente sorvegliando l'operato e l'attività di ogni Ufficiale e di chiunque nella Contrada abbia incarichi di qualsiasi natura;
- d) controlla che l'attività della Società San Marco, della Società delle Donne, della Sezione Piccoli Chiocciolini e di qualunque altro organismo della Contrada si svolga nell'ambito degli indirizzi e in armonia con le finalità della Contrada stessa;
- e) compie la cerimonia del Battesimo Chiocciolino;
- f) presenza alle onoranze per le Feste Titolari delle Contrade alleate;
- g) presenza alle riunioni del Magistrato delle Contrade e alle cerimonie civili, militari e religiose;
- h) risponde dell'operato della Deputazione al Seggio e all'Assemblea Generale;
- i) compie, in nome e per conto della Contrada, tutto quanto non sia demandato espressamente ed esclusivamente alla competenza della Deputazione, del Seggio e dell'Assemblea Generale;
- l) sostituisce il Capitano come previsto dall'art. 58.

**« DEL VICARIO »****Art. 34**

Il Vicario collabora con il Priore e lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Adempie agli incarichi che il Priore ritenesse di volta in volta affidargli.

**« DEI PRO VICARI »****Art. 35**

I Pro Vicari sostituiscono il Vicario, in caso di sua temporanea assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso demandate. L'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità in carica.

Ai Pro Vicari spetta la direzione e il coordinamento delle attività economico finanziarie e organizzative della Contrada; alla specifica attribuzione dei compiti a ciascun Pro Vicario provvede il Priore alla prima riunione della Deputazione successiva all'insediamento del Seggio.

Ad uno dei Pro Vicari, con la collaborazione di un Vice Cancelliere, viene assegnato il compito di organizzare l'attività della Redazione dell'« Affogasanti », organo ufficiale della Contrada.

**« DEL CAMARLENGO »****Art. 36**

Il Camarlengo è il depositario dei contanti e di ogni altro valore finanziario della Contrada e ne risponde personalmente.

**Art. 37**

Spetta al Camarlengo provvedere alla riscossione di somme di qualsiasi natura ed entità ed al pagamento di ogni spesa su presentazione di documenti firmati dal Priore, o dal Vicario, o dai singoli Ufficiali per gli affari di loro competenza. In quest'ultimo caso i documenti devono essere controfirmati dal Pro Vicario addetto.

Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro di cassa.

Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione, devono essere depositate presso un Istituto bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Priore e del Camarlengo.

**Art. 38**

Il Camarlengo deve curare la regolare riscossione delle quote dei Protettori e degli affitti riguardanti i beni immobili della Contrada, informando di eventuali morosità il Priore per i provvedimenti del caso.

Per la materiale esazione può avvalersi dell'opera di un esattore nominato su sua proposta dalla Deputazione, che ne stabilisce il compenso.

**Art. 39**

Il Camarlengo è tenuto a rendere conto al Priore della situazione di cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuare la verifica.

**Art. 40**

Alla fine di ogni mese il Camarlengo deve presentare al Bilanciere copia del registro di cassa con i relativi documenti giustificativi.

### « DEL VICE CAMARLENGO »

#### Art. 41

Il Vice Camarlengo coadiuva il Camarlengo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### « DEL BILANCIERE »

#### Art. 42

Il Bilanciere:

- 1) conserva tutti i documenti contabili della Contrada fino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio, consegnandoli successivamente all'Archivista;
- 2) effettua le registrazioni contabili in ordine cronologico e predisponde mensilmente la situazione economico finanziaria della Contrada;
- 3) sentita la Deputazione, redige il bilancio consuntivo annuale per l'esame da parte del Seggio prima della presentazione all'Assemblea Generale;
- 4) sulla base delle indicazioni della Deputazione redige, all'inizio di ciascun anno, le previsioni di entrata e di uscita di cui all'ultimo comma dell'art. 31;
- 5) conserva copia degli inventari dei beni mobili e immobili della Contrada, compilati, per gli affari di propria competenza, dai singoli Ufficiali i quali sono tenuti a comunicargli eventuali variazioni.

### « DEL VICE BILANCIERE »

#### Art. 43

Il Vice Bilanciere coadiuva il Bilanciere e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

### « DELL'ECONOMO »

#### Art. 44

L'Economo è il consegnatario dei beni mobili della Contrada (esclusi quelli di particolare interesse storico-artistico di cui all'art. 51 e degli arredi sacri di uso corrente di cui all'art. 53) e ne cura il mantenimento proponendo alla Deputazione i necessari interventi.

Dispone di un fondo, costituitogli dal Camarlengo, per le piccole spese, delle quali deve rendere conto e presentare mensilmente i relativi documenti giustificativi.

Deve compilare ed aggiornare l'inventario dei beni mobili di cui è consegnatario. Copia di detto inventario e delle sue variazioni devono essere consegnate al Bilanciere ai sensi dell'art. 42 n. 5.

#### Art. 45

L'Economo cura la formazione e la vestizione della Comparsa per le onoranze e per il Palio.

Provvede alla collocazione delle bandiere e dei braccialetti nelle feste tradizionali e nelle altre occasioni previste dalle presenti Cosittuzioni, collaborando con le Commissioni appositamente nominate. Predisporre servizi e quanto altro occorra in occasione di assemblee, convegni, cerimonie e riunioni in genere al fine di assicurarne la piena riuscita.

Impartisce al Custode della Contrada le opportune istruzioni affinché esso disimpegni ogni attribuzione affidatagli con la maggiore cura possibile.

#### Art. 46

I Vice Economi coadiuvano l'Economo seguendo le sue istruzioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. Esplicano le mansioni a loro attribuite dall'Economo all'atto dell'insediamento, e ne rispondono all'Economo stesso.

### « DEL CANCELLIERE »

#### Art. 47

Il Cancelliere:

- 1) assiste alle sedute della Deputazione, del Seggio e dell'Assemblea Generale, redigendone i verbali, che firma, con il Priore, una volta approvati;
- 2) provvede all'invio della corrispondenza secondo le indicazioni del Priore;
- 3) dirama le convocazioni di cui agli artt. 8 e 24;
- 4) tiene in ordine l'Archivio corrente della Contrada e ne cura con scrupolosità la conservazione dei documenti;
- 5) conserva la corrispondenza ricevuta, copia della corrispondenza inviata e ogni altra documentazione, consegnandola periodicamente all'Archivista;
- 6) cura l'affissione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale e di ogni altro avviso che interessi la vita della Contrada, provvedendo ove occorra alla loro pubblicazione sulla stampa cittadina.

### « DEI VICE CANCELLIERI »

#### Art. 48

I Vice Cancellieri coadiuvano il Cancelliere e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento. Nelle sedute dell'Assemblea Generale e del Seggio dovranno raccogliere i nominativi degli intervenuti

stesse a norma degli artt. 5, 7 e 11.

Un Vice Cancelliere collabora con il Pro Vicario

incaricato di organizzare l'attività della Redazione dell'« Affogasanti ».

### « DEGLI ADDETTI AI BENI IMMOBILI »

#### Art. 49

Gli Addetti ai Beni Immobili, scelti fra persone di provata competenza in materia, sono consegnatari dei beni

parsi della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. E' loro compito inoltre istruire, per le decisioni degli organi competenti, le pratiche relative alle questioni tributarie inerenti gli immobili, all'acquisto e alla vendita degli stessi ed alla determinazione del canone dei beni locati a terzi.

### « DEGLI ADDETTI AI PROTETTORI »

#### Art. 50

Gli Addetti ai Protettori hanno il compito specifico di curare che tutti i Chiocciolini siano Protettori della Contrada e che contribuiscano, secondo le proprie possibilità, alle necessità della Contrada stessa.

Essi provvedono all'aggiornamento dell'archivio dei Protettori, di cui sono consegnatari, alla preparazione e compilazione delle tessere dei Protettori che dovranno consegnare tempestivamente al Camarlengo per la riscossione.

Curano altresì quanto necessario per la raccolta delle sottoscrizioni per il Palio.

Provvedono inoltre all'organizzazione dei « tradizionali giri » della Comparsa in omaggio ai Protettori.

I compiti di cui sopra vengono suddivisi fra i vari Addetti in occasione della prima riunione di Deputazione successiva all'insediamento del Seggio, tenendo conto anche della distribuzione territoriale dei Protettori.

### « DELL'ARCHIVISTA »

#### Art. 51

L'Archivista è il consegnatario dei beni mobili di particolare interesse storico ed artistico, facenti parte del Museo e dell'Archivio della Contrada, nonché degli arredi e paramenti sacri esclusi quelli di uso corrente.

Esso cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni di cui è consegnatario e propone agli Organi competenti le necessarie opere di restauro relative ai suddetti beni.

Cura la raccolta dei documenti contabili e della corrispondenza che gli vengono consegnati dal Bilanciere e dal Cancelliere.

### « DEL VICE ARCHIVISTA »

#### Art. 52

Il Vice Archivista coadiuva l'Archivista e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

### « DELL'ADDETTO AL CULTO »

#### Art. 53

L'Addetto al Culto predisporre ed organizza le varie cerimonie religiose della Contrada; provvede alla sistemazione ed all'arredamento dell'Oratorio in occasione degli Uffici Religiosi; è il consegnatario degli Arredi Sacri di uso corrente di cui cura il mantenimento e aggiorna l'inventario, una copia del quale consegna al Bilanciere.

Periodicamente consegna al Camarlengo la nota delle riscossioni e delle spese effettuate per il culto o durante l'Uffiziatura della Chiesa, con i documenti giustificativi e l'eventuale differenza in contanti.

### « DEL CORRETTORE »

#### Art. 54

Il Correttore è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Seggio e resta in carica fino alla revoca del mandato o dimissioni.

#### Art. 55

Il Correttore provvede all'esercizio del Culto, all'Uffiziatura della Chiesa ed alla benedizione del cavallo e del fantino il giorno del Palio.

### « DEL CAPITANO »

#### Art. 56

Il Capitano è eletto ogni anno dall'Assemblea Generale, convocata ai sensi dell'art. 9 n. 5 lettera a), con votazione segreta per appello nominale. Sono eleggibili i Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto il 21° anno di età.

La carica di Capitano è incompatibile con le altre cariche di Deputazione.

Resta fermo quanto dispone in materia il Regolamento comunale per il Palio.

#### Art. 57

Il Capitano è il solo responsabile della corsa, fermo quanto previsto dall'art. 58.

Presenzia all'estrazione delle Contrade e ad ogni altra riunione dei Capitani delle Contrade ritualmente convocata.

#### Art. 58

In caso di vacanza della figura del Capitano per dimissioni o revoca del mandato, assume l'incarico

di Capitano il Priore, il quale è tenuto a convocare, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Capitano; quest'ultimo resterà in carica fino alla successiva Assemblea prevista dall'art. 9 n. 5 lettera a).

#### Art. 59

Il Capitano sceglie a suo giudizio insindacabile il fantino e il Barbaresco e si avvale dell'opera di due Fiduciari che nomina all'atto della sua elezione.

L'Assemblea Generale può eleggere, con votazione segreta per appello nominale, un terzo Fiduciario, da affiancare ai due nominati dal Capitano.

La carica di Fiduciario è incompatibile con le cariche di Deputazione.

Il Barbaresco e i Fiduciari sono tenuti a seguire fedelmente le direttive del Capitano.

#### Art. 60

Il Capitano ha l'obbligo di tenere informato il Priore sulle questioni, anche finanziarie, relative al Palio, ferma comunque restando la sua esclusiva responsabilità sancita dal primo comma dell'art. 57.

#### Art. 61

Entro dieci giorni dall'effettuazione del Palio di Agosto o di un eventuale Palio Straordinario successivo, il Capitano ha l'obbligo di rimettere al Priore, per la presentazione all'Assemblea Generale, la relazione morale e finanziaria relativa alla gestione dei Pali dell'anno, restando comunque esclusa la specifica delle entrate e delle spese.

#### Art. 62

Per ogni Priore, il Vicario, i due Pro Vicari, il Camarlengo ed il Cancelliere, in seduta segreta, in base agli elementi acquisiti, pongono a disposizione e garantiscono al Capitano, che interviene alla seduta insieme ai Fiduciari, quella cifra che ritengono opportuna, sentita la relazione con le relative richieste del Capitano in ordine alle contingenti necessità. Della seduta è redatto il verbale da trascriversi in apposito libro e da firmarsi da tutti gli intervenuti alla seduta medesima.

#### Art. 63

La cifra di cui all'articolo precedente resta definitiva a tutti gli effetti e nessun impegno che superi il limite stabilito è riconosciuto a carico della Contrada.

#### Art. 64

Spetta al Capitano, sentito il Priore, impartire precise disposizioni agli Alfieri sullo spiegamento o meno delle bandiere in caso di vittoria di altre Contrade.

### « DELLA COMMISSIONE ELETTORALE »

#### Art. 65

La Commissione Elettorale è composta da 7 membri eletti dall'Assemblea Generale su una lista di almeno 10 Chiocciolini Protettori, che abbiano superato il 18° anno di età, presenti all'Assemblea stessa.

La votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Su ogni scheda non possono essere indicati più di quattro uo

Il più anziano degli eletti assume la funzione di Presidente della Commissione Elettorale.

#### Art. 66

Per la elezione dei membri di Deputazione e dei Consiglieri di Seggio, la Commissione Elettorale provvede alla compilazione di una scheda indicante i nominativi di persone comprese nei ruoli di Chiocciolini Protettori e che abbiano superato il 18° anno di età. Tale scheda, prima della presentazione ufficiale, deve essere esaminata dal Camarlengo per gli effetti di cui all'art. 5.

I membri della Commissione Elettorale sono eleggibili.

#### Art. 67

La scheda deve riportare la lista dei nominativi da eleggere preceduti dalla specificazione della carica per la quale ciascun candidato viene presentato; deve inoltre recare a fianco di ogni candidato uno spazio in bianco ove l'elettore possa indicare un eventuale altro nominativo in sostituzione di quello proposto.

#### Art. 68

La Commissione Elettorale provvede alla scelta di ciascuno dei candidati, con votazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### Art. 69

E' consentita la presentazione di altre liste, purché ognuna sia sottoscritta da almeno 50 Chiocciolini elettori con relativa firma ed indirizzo.

Tali liste dovranno contenere nome, cognome e indirizzo dei candidati alle varie cariche, con firma per accettazione di ognuno di essi.

Le liste, prima della pubblicazione prevista dall'art. 70, dovranno essere esaminate dal Camarlengo per gli effetti di validità delle presenze. Ciascun nominativo potrà presentarsi candidato in una sola lista.

**Art. 70**

Ogni lista dovrà essere pubblicata a cura della Commissione Elettorale, mediante affissione all'esterno della sede della Contrada, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

**Art. 71**

Sono elettori i Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data fissata per le votazioni, salvo quanto disposto dall'art. 5.

**Art. 72**

La Commissione Elettorale fissa il giorno e l'ora delle Elezioni dandone comunicazione al Cancelliere che provvede alla convocazione degli elettori mediante avviso posto all'esterno della sede della Contrada e pubblicato sulla cronaca dei giornali locali e su manifesti murali almeno 7 giorni prima della data fissata per le Elezioni.

**Art. 73**

La votazione per le Elezioni dei membri della Deputazione e dei Consiglieri di Seggio deve svolgersi a scrutinio segreto.

**Art. 74**

E' escluso l'esercizio del voto a mezzo delega.

**Art. 75**

Le Elezioni hanno luogo nella seconda quindicina del mese di dicembre dell'anno di scadenza del Seggio.

**Art. 76**

La Commissione Elettorale deve assistere a tutte le operazioni di votazione, per la validità delle quali almeno tre membri della Commissione stessa devono essere sempre presenti.

Ogni scheda preventivamente autenticata col sigillo della Contrada e con la firma di un componente della Commissione Elettorale, deve essere riconsegnata dagli elettori debitamente piegata per garantirne il segreto.

Le schede votate sono raccolte in un'urna preventivamente sigillata con nastro e bolli di ceralacca a cura della Commissione Elettorale.

**Art. 77**

Terminate le votazioni, la Commissione Elettorale effettua lo spoglio delle schede votate, registrando i voti conseguiti da ogni candidato.

La Commissione decide a maggioranza assoluta dei propri componenti, nei casi controversi, sulla validità del voto.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato nelle singole cariche un numero di voti superiore al 50% dei voti validi.

Nel caso di presentazione di più liste risulteranno eletti coloro che, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, avranno riportato più del 50% dei voti ottenuti dalla lista stessa.

**Art. 78**

Terminato lo scrutinio dei voti e proclamati i risultati la Commissione Elettorale redige il verbale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio con l'elenco dei votanti e l'indicazione degli eletti. Detto verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale, viene consegnato al Cancelliere.

Delle avvenute Elezioni verrà data comunicazione al popolo di San Marco mediante il suono della campana.

La Commissione Elettorale invierà inoltre comunicazione scritta agli eletti per l'Assemblea Generale di insediamento, da essere convocata a cura del Presidente della Commissione stessa nei termini di cui al punto 1 dell'art. 9.

**« DEI REVISORI »****Art. 78**

E' compito dei Revisori, nominati dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 9 punto 5 lettera b): esaminare il bilancio sia nelle singole voci che nelle risultanze finanziarie e patrimoniali; esaminare i libri contabili e i documenti giustificativi, rilevando eventuali inosservanze alle deliberazioni dell'Assemblea Generale; verificare la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare della Contrada; esporre le proprie conclusioni all'approvazione dell'Assemblea Generale.

**« DEL CAPO ALFIERE  
E DEL CAPO TAMBURINO »****Art. 79**

Il Capo Alfieri e il Capo Tamburino sono nominati dal Seggio ai sensi dell'art. 22 punto 6. Spetta loro:

- a) coadiuvare l'Economato nella cura e nella manutenzione dei tamburi e delle bandiere della Contrada;
- b) istituire i nuovi alfieri e i nuovi tamburini;
- c) collaborare con l'Economato alla formazione della Comparsa per la Festa Titolare.

**Art. 80**

E' fatto divieto al Capo Alfieri e al Capo Tamburino di fornire le proprie prestazioni, anche sotto

forma di insegnamento, in occasioni di manifestazioni estranee al Palio di Siena, pena la decadenza dalla carica su deliberazione del Seggio.

**« DELLA COMPARSA »****Art. 81**

E' affidata al Capitano, di concerto con l'Economato, la formazione della Comparsa della Contrada per il Corteo Storico. E' data la preferenza ai giovani che, per prestanza fisica, attitudine e serietà, diano garanzie di ben figurare nella Comparsa stessa.

La Comparsa deve seguire le istruzioni dell'Economato che ne è il diretto responsabile nei confronti del Priore.

**Art. 82**

Tutti coloro che indossano in ogni circostanza i costumi della Contrada devono sentirsi orgogliosi di tale onore e sono tenuti a mantenere un contegno corretto ed educato, evitando ogni schiamazzo e gesto inopportuno per il buon nome della Contrada.

**Art. 83**

I Figuranti, di cui al precedente articolo, devono curare che i costumi, le armi, le bandiere, gli arredi e quanto altro dato loro in consegna sia tenuto con il massimo riguardo evitando ogni danno. In caso di danni e ove questi siano riscontrati dolosi, il Figurante, consegnatario del bene danneggiato, è ritenuto personalmente responsabile.

**« DEL CUSTODE »****Art. 84**

Il Custode è nominato dal Seggio ed è alle dirette dipendenze dell'Economato, al quale deve segnalare ogni necessità rilevata nell'esercizio delle proprie mansioni circa l'ordinaria manutenzione e conservazione dei beni della Contrada.

E' suo compito curare la pulizia dei locali, della Chiesa, dei mobili e degli arredi della Contrada.

**Art. 85**

Il Custode non può, senza debita autorizzazione, consentire l'ingresso nei locali della Contrada.

**Art. 86**

Il Custode cura la vestizione del Paggio Maggiore e di altri eventuali Figuranti nelle circostanze indicate dall'Economato e collaborare, nei giorni del Palio, alla vestizione della Comparsa.

Al rientro in Contrada dei Figuranti riferisce all'Economato circa lo stato delle monture e di quanto altro adoperato.

Deve inoltre mettersi a disposizione dell'Addetto al Culto e del Correttore per l'arredamento della Chiesa ogni qualvolta ciò si renda necessario.

**Art. 87**

Fra la Contrada e il Custode è redatta, ai fini di regolare i reciproci rapporti, apposita convenzione scritta approvata dal Seggio.

**« DELLA FESTA TITOLARE  
E DELLE ONORANZE »****Art. 88**

La Festa Titolare della Contrada si celebra il giorno 29 giugno di ciascun anno in occasione della festivività dei suoi Patroni, Santissimi Pietro e Paolo. In tal giorno la Comparsa effettua il tradizionale « Giro Cittadino » in onore dei propri Protettori.

**Art. 89**

Tutti i Contradaoli hanno diritto di ricevere il Battesimo Chiocciolino impartito dal Priore con l'acqua della fontanina della Contrada.

**Art. 90**

I Protettori possono chiedere l'intervento della rappresentanza della Contrada (Figurante con bandiera) e l'uso della Chiesa per cerimonie familiari, sempreché corrispondano in via straordinaria alla Contrada, a titolo di rimborso spese, una quota da stabilirsi annualmente dalla Deputazione.

A richiesta dei familiari, la salma di un Protettore defunto potrà essere esposta nella Chiesa della Contrada.

**Art. 91**

La bandiera della Contrada viene esposta alla sede:

- 1) nel giorno della riunione dell'Assemblea Generale;
- 2) in occasione delle Elezioni, del Banchetto Annuale, del Battesimo Chiocciolino e di ogni altra ricorrenza e manifestazione della Contrada;
- 3) in occasione della nascita di Chiocciolini;
- 4) abbrunata, in occasione del decesso di Protettori.

Viene inoltre esposta:

- 1) ai confini della Contrada per la Festa Titolare e nei giorni del Palio;
- 2) nella Basilica di Provenzano per il Palio di Luglio;
- 3) in Cattedrale per il Palio di Agosto;
- 4) al Palazzo Comunale nel giorno dell'estrazione delle Contrade e nei giorni del Palio;
- 5) all'abitazione del Priore e del Capitano della

Contrada nei giorni del Palio;

- 6) in Cattedrale per la Domenica in Albis e per il Corpus Domini;
- 7) nelle Chiese della circoscrizione territoriale della Contrada nel giorno della festa di ciascuna di esse;
- 8) nel territorio delle Contrade Alleate in occasione della loro Festa Titolare;
- 9) nel territorio delle Contrade Alleate ed Amiche in occasione dei Festeggiamenti per la Vittoria;
- 10) tutte le volte che l'esposizione sia autorizzata dalla Deputazione.

La bandiera viene recata dal Paggio Maggiore:

- 1) per la Benedizione del drappellone del Palio di Luglio a Provenzano;
- 2) alla Processione della Domenica in Albis e del Corpus Domini;
- 3) ai funerali dei Priori e dei Capitani in carica delle altre Contrade;
- 4) ai funerali dei Maggiorenti della Contrada;
- 5) ai funerali del Priore e del Capitano della Contrada, unitamente a 4 paggetti.

La bandiera viene recata da un Figurante in occasione dei funerali di un Protettore.

Delle disposizioni suddette è responsabile l'Economato, il quale deve dare di volta in volta precisi ordini al Custode.

**Art. 92**

Resta ferma la partecipazione della Contrada alle manifestazioni previste dal calendario approvato dal Magistrato delle Contrade e ad ogni altra cerimonia su disposizione del Magistrato stesso.

**« DELLE SOCIETA' »****Art. 93**

Esplcano la loro attività nella Contrada:

- 1) la Società San Marco;
- 2) la Società delle Donne;
- 3) la Sezione Piccoli Chiocciolini.

I Regolamenti delle Società devono essere approvati dalle rispettive Assemblee e ratificati dal Seggio della Contrada che propone, ove occorra, le eventuali modifiche.

Il Regolamento della Sezione Piccoli Chiocciolini viene approvato dal Seggio della Contrada.

Le Società devono prestare piena collaborazione alla Contrada e svolgere la propria attività nell'ambito degli indirizzi e in armonia con le finalità della Contrada stessa.

Per particolari situazioni di ordine finanziario, morale o amministrativo la Deputazione della Contrada, su parere conforme del Seggio, può sciogliere i Consigli Direttivi delle Società delegando alla reggenza un proprio membro fino alla elezione dei nuovi Consigli secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Regolamenti.

**Art. 94**

I Presidenti della Società San Marco, della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini fanno parte della Deputazione ai sensi dell'art. 30. Il Presidente della Sezione Piccoli Chiocciolini viene proposto dalla Commissione Elettorale nella scheda prevista all'art. 66.

**« DEL PATRIMONIO MOBILIARE  
E IMMOBILIARE »****Art. 95**

Sono inalienabili gli Arredi Sacri e quanto attiene all'esercizio del Culto, i Costumi, le Bandiere, i Tamburi, le Armi e tutti gli altri beni costituenti il Museo della Contrada.

**Art. 96**

Per disporre l'acquisto o la vendita di beni immobili o l'accensione di vincoli reali sui beni stessi, è necessaria l'approvazione, mediante appello nominale e con votazione palese, di almeno due terzi più uno dei partecipanti all'Assemblea Generale, purché al momento della votazione siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.

**« MODIFICA DELLE COSTITUZIONI »****Art. 97**

Le presenti Costituzioni possono essere modificate con deliberazione dell'Assemblea Generale all'uopo convocata.

Tale deliberazione deve riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all'Assemblea stessa, purché al momento della votazione siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.

**« DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE »****Art. 98**

Le presenti norme costituzionali e loro eventuali modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

**Art. 99**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Costituzioni, valgono gli usi e le consuetudini della Contrada.